

RINDEC-2019-0000106
23.10.2019



Mod. 7

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

VISTO il Decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 recante "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" che disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei relativi rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclo;

VISTO l'articolo 16 del citato Decreto Legislativo che prevede l'istituzione del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (di seguito CDCNPA), avente natura giuridica di Consorzio cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva;

CONSIDERATO che agli articoli 16 e 18 del sopra citato Decreto è previsto altresì che il CDCNPA sia dotato di apposito statuto da approvarsi con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto Direttoriale del 6 febbraio 2013, n. 4025/TRI/DI/R con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato lo statuto del CDCNPA;

VISTA la bozza di modifica statutaria trasmessa dal CDCNPA da sottoporre all'approvazione ministeriale;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria, è stato rilevato che le modifiche richieste necessitavano di alcune precisazioni testuali nonché di un approfondimento giuridico che prevedesse il coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo ministeriale in merito allo strumento della garanzia finanziaria proposto nell'articolo 7-bis del nuovo statuto;

CONSIDERATA la nota prot. n. 1738/RIN del 30 gennaio 2019 con la quale la Direzione, in attesa della conclusione dell'approfondimento giuridico sopra descritto, pur confermando la sostanziale conformità della bozza di statuto trasmessa con la normativa di riferimento, ha richiesto al Consorzio talune integrazioni utili alla conclusione dell'iter istruttorio;

VISTA la nota del CDCNPA, acquisita al prot. n. 4511/RIN del 12 marzo 2019 con la quale il Consorzio, in attesa della conclusione dell'iter istruttorio, ha comunicato di aver integralmente accettato le osservazioni indicate nella nota sopra citata;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo prot. N. 9091 dell'11 aprile 2019, acquisita in pari data al prot. n. 6664/RIN, con la quale è stata valutata positivamente l'introduzione dello strumento di garanzia proposto dal Consorzio, a condizione che il testo del pertinente articolo statuisca l'obbligo di utilizzare le somme incamerate ai fini della copertura dei costi connessi all'effettuazione delle operazioni di raccolta rimaste inevase;

VISTA la nota del CDCNPA del 24 giugno 2019, acquisita agli atti in data 25 giugno 2019 al prot. n. 11347/RIN, con la quale il Consorzio ha trasmesso il nuovo testo dello statuto adeguato, approvato dall'Assemblea straordinaria dei consorziati del 13 giugno 2019, che recepisce tutte le modifiche e le integrazioni sopra richieste;

CONSIDERATA la nota prot. n. 18286/RIN del 16 ottobre 2019 con cui la Direzione ha effettuato la Relazione istruttoria conclusiva sul procedimento di modifica dello statuto del CDCNPA;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'attività istruttoria, che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188;

DECRETA

Articolo 1

(Statuto)

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 188 del 2008, lo statuto del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), di cui all'allegato 1.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 ed è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente atto consta di n. 3 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO
AMBIENTE
Dirigente
Generale RIN
23.10.2019
12:34:04 UTC



Allegato sub "B"
al n. 32698/11862 di Rep.
STATUTO

Centro Di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori
CDCNPA

Articolo 1

Denominazione

E' costituito dai produttori di pile ed accumulatori, organizzati in sistemi individuali o collettivi per la gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori, in adempimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188, un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile denominato "Centro Di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori" in forma abbreviata CDCNPA" (nel seguito anche "Centro di Coordinamento").

Articolo 2

Definizioni

Decreto: il Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE" e successive modificazioni e integrazioni;

Pile e accumulatori: le pile e accumulatori di cui all'art. 2, lett. a), b), c), d), e), f) del Decreto;

Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori: sono quelle individuate dall'Allegato III, Tabella 1 del Decreto;

Rifiuti di pile o accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Consorziati: sono i produttori di pile ed accumulatori che partecipano al Centro di Coordinamento individualmente o in forma collettiva;

Produttore: il produttore di pile ed accumulatori così come definito dall'art. 2 lett. n) del Decreto;

Sistema Collettivo: è il soggetto istituito da più produttori di pile e accumulatori per adempiere agli obblighi di raccolta separata e di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, come indicato dagli articoli 6, 7 e 10 del Decreto, ed è inoltre tenuto all'iscrizione al di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto;

Sistema Individuale: è il sistema istituito da un unico produttore di pile e accumulatori per adempiere gli obblighi di raccolta e trattamento o riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, come indicato dagli articoli 6, 7 e 10 del Decreto, che all'atto dell'iscrizione al Registro ha indicato quale modalità di finanziamento la forma individuale;

Comitato di Vigilanza e Controllo: è il Comitato di Vigilanza e Controllo istituito ai sensi dell'art. 19 del Decreto;

Registro: è il Registro nazionale dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito ai sensi dell' art. 14 del Decreto;

Statuto: è il presente Statuto;

Regolamento: è il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;

Imnesso sul mercato: è il quantitativo, calcolato in peso, di pile e accumulatori immesso sul mercato da ciascun produttore di pile ed

accumulatori secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 188/2008; con apposito regolamento tecnico, approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere di ISPRA, possono essere precisate le modalità di calcolo del quantitativo di pile ed accumulatori immessi sul mercato.

Obiettivi di raccolta: sono gli obiettivi di raccolta così come definiti dall'art. 8, comma 2 del Decreto;

Obiettivi di riciclaggio: gli obiettivi minimi di riciclaggio stabiliti ai sensi dell'articolo 10 del decreto nel rispetto delle efficienze di riciclaggio ivi disciplinate, quali individuate, in particolare, all'articolo 10, comma 1, lettera B) del decreto medesimo.

Articolo 3

Sede

La sede del Centro di Coordinamento è in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede legale nel comune di Milano è deliberato dal Comitato Esecutivo che può istituire altrove uffici operativi e chiuderli.

Articolo 4

Oggetto

1. Il Centro di Coordinamento non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi, collettivi o individuali a garanzia di omogenee e uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto. Il Centro di Coordinamento svolge la propria attività evitando ostacoli agli scambi o distorsioni alla concorrenza fra i sistemi ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto.

2. Il Centro di Coordinamento, al fine di garantire un corretto funzionamento dei sistemi consorziati ed altresì la loro organizzazione, verifica che i sistemi collettivi e individuali che chiedono di essere ammessi in qualità di Consorziati rispettino le condizioni di partecipazione al consorzio così come stabilite dal D.lgs. 188/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per il conseguimento del proprio oggetto e in ottemperanza ai compiti previsti dal Decreto, e nel rispetto dello stesso, il Centro di Coordinamento svolgerà le seguenti attività, garantendo ai propri Consorziati la sicurezza e la riservatezza dei dati:

a) organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione definite dall'articolo 22 del Decreto;

b) organizzare per tutti i Consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;

c) assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;

d) garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici.

e) definire le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche

della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio;

f) agevolare i Consorziati nell'esatta individuazione delle pile e degli accumulatori che non possono essere immessi sul mercato e delle relative eccezioni sulla base di quanto disposto dal Decreto;

g) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di pile ed accumulatori portatili affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale e tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile e accumulatori portatili gratuitamente e senza obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

h) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di pile ed accumulatori industriali affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale e siano tali da consentire il ritiro gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali;

i) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di batterie ed accumulatori per veicoli affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale, allestendo centri di raccolta per rifiuti di batterie ed accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale presso cui gli utilizzatori finali possano disfarsi del rifiuto gratuitamente e senza obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori;

l) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti dall'art. 8, comma 2 del Decreto;

m) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori affinché riescano a soddisfare i requisiti previsti dall'allegato II, parte A, del Decreto per quanto concerne il trattamento e - entro il 26 Settembre 2011 - i requisiti previsti dall'allegato II, parte B, per quanto concerne le efficienze di riciclaggio;

n) raccogliere, a decorrere dal 2012, dagli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite relativamente a: pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali, accumulatori per veicoli;

o) segnalare eventuali infrazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo;

p) stipulare convenzioni e/o specifici accordi con: Enti o Istituzioni pubbliche, consorzi, società, associazioni, istituti di ricerca operanti in aree di interesse.

q) garantire il ritiro gratuito e la gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli, nonché di pile o accumulatori portatili raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, di cui agli articoli 6, comma 3 e 7, comma 6 del decreto.

r) garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio.

Il Centro di Coordinamento può inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto consortile.

4. Il Centro di Coordinamento agisce secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto della libera concorrenza sul mercato.

La gestione del Centro di Coordinamento dovrà essere orientata a non conseguire avanzi di gestione ed evitare il rischio di perdite economiche.

Articolo 5

Durata

Il Centro di Coordinamento ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

Articolo 6

Consortiati

1. Al Centro di Coordinamento partecipano i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro, attraverso sistemi collettivi o individuali, che rispettano i requisiti previsti dal Decreto.

2. Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del sistema collettivo o individuale ed essere inoltrate al Presidente del Centro di Coordinamento mediante il formulario di adesione che sarà disponibile presso il Centro di Coordinamento stesso, allegando la seguente documentazione:

a) dati anagrafici e ragione sociale del sistema collettivo o individuale;

b) documento attestante l'iscrizione al Registro come Sistema di Finanziamento;

c) dichiarazione delle Categorie di pile e accumulatori di competenza;

d) atto costitutivo, statuto e eventuali regolamenti;

e) elenco dei produttori/importatori iscritti al sistema con indicati la data di iscrizione al Registro ed il numero di iscrizione rilasciato dallo stesso;

f) dichiarazione attestante le quantità complessive, riferite all'anno solare antecedente a quello in corso, dell'immesso sul mercato per tipologia di pile ed accumulatori da parte dei produttori iscritti al sistema. Tale dichiarazione sarà oggetto di certificazione da parte di ente terzo individuato dal Centro di Coordinamento;

g) certificato con dicitura antimafia o dichiarazione sostitutiva di certificazione equivalente secondo quanto previsto dalla legge.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Esecutivo. L'adesione decade qualora non venga effettuato il versamento della quota del fondo consortile entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di adesione.

4. Il numero dei Consortiati è illimitato.

Articolo 7

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Centro di Coordinamento unicamente per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito:

a) dalle quote di partecipazione dei Consortiati versate una tantum all'atto dell'iscrizione a titolo di quota del fondo consortile. La quota così versata

non è restituibile a nessun titolo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto;

b) da eventuali contributi e finanziamenti a fondo perduto provenienti da enti pubblici e/o privati.

3. In considerazione dell'assenza di scopo di lucro del Centro di Coordinamento, in caso di liquidazione il fondo consortile eventualmente residuo sarà devoluto a enti o soggetti, parimenti senza scopo di lucro, che perseguano finalità o che svolgano funzioni analoghe a quelle del Centro di Coordinamento.

Articolo 7 bis

Strumento di Garanzia a carico dei consorziati

1. Il Centro di Coordinamento, su proposta dei Comitati Operativi, ratificata dal Comitato Esecutivo e deliberata dalla Assemblea, può istituire uno strumento di Garanzia a carico dei Consorziati, o di determinate categorie di Consorziati, distinto dal Fondo Consortile e destinato esclusivamente ad assicurare il corretto adempimento da parte dei predetti Consorziati degli obblighi di legge di ritiro gratuito dei rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

2. Lo Strumento di Garanzia di cui al comma precedente è costituito e mantenuto in essere secondo le modalità fissate nel Regolamento Consortile, con la previsione dell'obbligo di utilizzare le somme incamerate ai fini della copertura dei costi connessi all'effettuazione delle operazioni di raccolta rimaste inevase.

3. In considerazione dell'assenza di scopo di lucro del Centro di Coordinamento, in caso di liquidazione del Centro di Coordinamento lo Strumento di Garanzia eventualmente residuo dovrà essere utilizzato esclusivamente per assicurare lo scopo di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

Determinazione dei contributi a carico dei Consorziati

1. Ciascun Consorziato dovrà corrispondere una tantum, all'atto dell'adesione, una somma pari a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) che andrà a costituire il fondo consortile. Tale somma sarà ridotta a euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) qualora il Consorziato, al momento dell'adesione, abbia un immesso sul mercato dichiarato all'atto dell'adesione inferiore a 500 kg per le pile portatili e 10.000 kg per accumulatori veicoli e industriali. Variazioni dell'immesso sul mercato dichiarato, successive all'adesione, tanto se in aumento che se in diminuzione, non comporteranno alcun effetto su quanto versato né daranno diritto a rimborsi di sorta.

2. Le spese per la gestione delle attività del Centro di Coordinamento saranno finanziate dai Consorziati nel seguente modo:

- per quanto attiene alle spese attribuibili in maniera diretta e specifica alle singole Categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma 1, le stesse saranno suddivise tra i soli Consorziati appartenenti a ciascuna di tali Categorie, mediante il versamento di contributi calcolati in proporzione ai voti assegnati ai Consorziati appartenenti alla specifica Categoria;
- per quanto attiene alle spese generali, non attribuibili in maniera specifica ad alcuna Categoria, le stesse saranno suddivise tra i Consorziati sulla base dei voti assegnati secondo quanto previsto dall'art.11.

Qualora nel corso di ciascun esercizio le spese generali di funzionamento superino i contributi annuali raccolti, l'Assemblea potrà richiedere ai Consorziati eventuali integrazioni, da ripartirsi secondo il medesimo criterio dianzi indicato.

Le regole di dettaglio per l'individuazione, la fatturazione ed i pagamenti delle spese di cui al presente articolo 8 saranno determinate nel Regolamento.

3. Lo Strumento di Garanzia a carico dei Consorziati, di cui all'art. 7 bis, è costituito nelle forme determinate nel Regolamento.

Articolo 9

Organi del Centro di Coordinamento

1. Sono organi del Centro di Coordinamento:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori contabili.

Articolo 10

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i Consorziati:

- a) impartisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del Centro di Coordinamento riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla legge;
- b) discute e approva il bilancio di previsione sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- c) determina l'ammontare dei contributi per la gestione del Centro di Coordinamento; l'Assemblea può richiedere anticipi ed integrazioni dei contributi;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- e) elegge i componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente, tra i candidati indicati dai Consorziati e delibera sulla loro revoca per giusta causa e attribuisce eventuali emolumenti;
- f) nomina il Collegio dei Revisori e ne determina l'emolumento.
- g) nomina eventuali società di revisione cui affidare la revisione legale del bilancio determinandone l'emolumento.
- h) ratifica i membri dei Comitati Operativi secondo quanto previsto dall'art. 14;
- i) approva i regolamenti interni per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento e dei Comitati Operativi, sulla base delle proposte trasmesse dal Comitato Esecutivo;
- l) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, le linee guida atte ad assicurare un efficace collaborazione tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici.
- m) verifica le condizioni di recesso del Consorziato;
- n) delibera l'eventuale esclusione del Consorziato, qualora questi abbia perduto i requisiti per la permanenza nel Centro di Coordinamento;
- o) approva le eventuali modifiche allo Statuto;
- p) approva il Regolamento e le sue modifiche;
- q) delibera e approva lo scioglimento anticipato del Centro di

Coordinamento;

r) approva il Codice Deontologico e delibera sulle modifiche allo stesso;

s) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento, che le vengano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

2. L'Assemblea può delegare parte delle sue attribuzioni, salvo quelle per legge non delegabili, al Comitato Esecutivo.

Articolo 11

Regole di funzionamento dell'Assemblea

1. Il numero dei voti complessivamente spettanti a tutti i Consorziati sarà pari a 100.000,00 (centomila virgola zerozero) alla cui attribuzione provvede l'Assemblea. A tali fini si considerano le seguenti 2 Categorie:

a) Pile ed accumulatori portatili

b) Pile ed accumulatori industriali e per veicoli

Alla Categoria a) sono attribuiti 50.000 voti

Alla Categoria b) sono attribuiti 50.000 voti

All'interno di ciascuna Categoria, ad ogni Consorziato i voti sono attribuiti in maniera proporzionale all'immesso sul mercato calcolato in peso. Le frazioni di voto vengono conteggiate nella misura che sarà individuata dal Regolamento.

In caso di recesso o esclusione di un Consorziato, i voti rimarranno inalterati fino al successivo calcolo dell'immesso sul mercato, cui si dovrà provvedere tempestivamente, in ogni caso non oltre 6 mesi; pertanto, sino a nuovo calcolo, il numero totale di voti assegnati a ciascuna Categoria risulterà ridotto pro tempore rispetto al totale dei voti originali.

Analogamente, in caso di adesione di nuovi Consorziati, i voti rimarranno inalterati sino al primo calcolo delle quantità immesse sul mercato successivo all'atto della loro adesione.

2. La ripartizione dei voti alle Categorie indicate alle lettere a) e b), avverrà sulla base di una dichiarazione del Consorziato avente ad oggetto il dato relativo all'immesso sul mercato rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportuna procedura di verifica stabilita dal Centro di Coordinamento.

3. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Centro di Coordinamento ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

4. Ogni Consorziato potrà essere rappresentato in Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi a cura del Centro di Coordinamento. La delega non può essere conferita ai membri del Collegio dei Revisori e del Comitato Esecutivo né a dipendenti del Centro di Coordinamento. Ciascun soggetto delegato non potrà comunque essere portatore di più di 2 (due) deleghe. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

5. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

6. In prima convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria (eccezion fatta per le modifiche statutarie di cui appresso) è previsto un quorum costitutivo pari all'80% (ottanta per cento) dei voti totali. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà validamente costituita con almeno il 60 % (sessanta per cento) dei voti totali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria saranno prese, sia in prima che in seconda convocazione con un quorum deliberativo pari ad almeno i quattro quinti dei voti presenti e vincoleranno anche i Consorziati assenti e i dissenzienti.

Per le delibere dell'Assemblea Ordinaria riguardanti argomenti di esclusiva pertinenza di una specifica Categoria di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con un quorum costitutivo pari all'80% (ottanta per cento) dei voti totali. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti totali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria per argomenti di esclusiva pertinenza di una specifica Categoria di cui al comma 1 saranno prese, sia in prima che in seconda convocazione con un quorum deliberativo pari ad almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla specifica Categoria di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dai voti totali espressi.

7. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione e la modifica del Regolamento;
- c) lo scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento e la nomina dei liquidatori;
- d) ogni altro argomento previsto dal codice civile;

Per le modifiche statutarie il quorum deliberativo è innalzato all' 85% (ottantacinque per cento) dei voti totali, salvo quanto di seguito riportato.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria di cui al presente comma che registrino il voto contrario di un solo Consorziato si intendono approvate indipendentemente dal numero di voti di tale Consorziato.

8. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età, o mediante provvedimento del tribunale. L'Assemblea potrà altresì essere convocata su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali spettanti ai Consorziati.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria potrà essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia.

L'avviso di convocazione dovrà indicare almeno:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) gli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata una data di seconda convocazione da tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea sarà convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica con

conferma scritta di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa:

- a) sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati;
- b) è presente la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo;
- c) è presente la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori;
- d) i non presenti (Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti) sono informati;
- e) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se i membri del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi - se redatta - la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

Sarà altresì nominato un segretario (anche non Consorziato) e sarà redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorrerà l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. Sarà necessaria la presenza del notaio solo nelle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria che comportino la modifica dello Statuto e la proroga o lo scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto senza ritardo ed essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale dovrà indicare almeno:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

9. Le delibere dei Consorziati, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia

assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Consorziati che rappresentino i quattro quinti dei voti totali.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Consorziati adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro delle Assemblee dei Consorziati.

10. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, saranno trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Decreto nonché al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le delibere di Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio annuale saranno comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Comitato Esecutivo

Il Presidente e il Comitato Esecutivo, quest'ultimo costituito da 5 (cinque) componenti tra cui il Presidente stesso, sono eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati. Di tali componenti:

- 2 (due) sono eletti tra i soggetti designati dai Consorziati appartenenti alla Categoria di cui all'art.11 comma 1, lettera a) che dispongono di diritto di voto in tale Categoria

- 2 (due) sono eletti tra i soggetti designati dai Consorziati appartenenti alla Categoria di cui all'art.11 comma 1, lettera b) che dispongono di diritto di voto in tale Categoria.

I membri del Comitato Esecutivo espressione delle due Categorie vengono eletti all'interno della Categoria di appartenenza dove ogni Consorziato potrà designare un solo candidato e potrà esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il quinto membro, di diritto Presidente, viene eletto dall'insieme dell'Assemblea con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti totali su candidatura alternativamente proposta dalle due Categorie dell'Assemblea di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e lettera b). La prima categoria chiamata a esprimere la candidatura del Presidente sarà sorteggiata.

Ciascuna Categoria, nell'anno di propria competenza, designerà il proprio candidato mediante votazione tra i Consorziati partecipanti alla Categoria medesima.

Il candidato proposto dalla singola Categoria può anche essere soggetto delegato non appartenente alla Categoria.

Il Comitato Esecutivo ed il Presidente durano in carica dodici mesi e sono rieleggibili.

Le nomine vengono effettuate in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria del Centro di Coordinamento che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, al Comitato Esecutivo:

- a) redigere il bilancio consuntivo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, secondo le vigenti disposizioni di legge, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- b) ratificare il bilancio di previsione ed il piano di medio termine, elaborato dai Comitati Operativi, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) formulare all'Assemblea la proposta per la determinazione dei contributi una tantum, annuali e operativi;
- d) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Consorziati definendone l'importo della quota di partecipazione;
- e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- f) ratificare le procedure interne per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento, elaborate dai Comitati Operativi;
- g) assumere l'eventuale personale del Consorzio, nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea;
- h) deliberare circa l'eventuale affidamento e revoca dell'incarico a Società di Servizi;
- i) ratificare, verificandone la copertura finanziaria e la rispondenza alla normativa ambientale, le linee guida, modelli e regole operative elaborate dai Comitati Operativi;
- l) segnalare all'Assemblea i casi in cui i Consorziati vengano meno ai loro obblighi di raccolta, perché vengano applicate le pertinenti sanzioni a norma dell'art. 18 dello Statuto;
- m) deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune indicato nello Statuto.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo sarà convocato con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

La convocazione dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare con funzioni consultive terzi invitati dai membri del Comitato Esecutivo stesso, in ragione delle materie da trattare.

5. Le funzioni del Segretario sono assunte da un membro del Comitato Esecutivo o da un terzo, in entrambi i casi nominato di volta in volta dal Comitato Esecutivo stesso.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con l'unanimità dei suoi componenti in carica.

7. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più dei componenti del Comitato Esecutivo, sarà immediatamente convocata l'Assemblea per la

nomina del nuovo componente o dei nuovi componenti.

8. Il Comitato Esecutivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri componenti del Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

9. Saranno valide le riunioni del Comitato Esecutivo in audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente della riunione ed il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

In considerazione delle esigenze della operatività, per le riunioni tenutesi in audio/video conferenza, il Segretario della riunione stessa dovrà essere designato in apertura della riunione a maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo partecipanti.

10. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più membri. La decisione si intende adottata se consegua il consenso ed il voto favorevole della totalità dei membri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Centro di Coordinamento entro il termine fissato di volta in volta. Le decisioni del Comitato Esecutivo adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali del Comitato Esecutivo.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi per due volte la mancata ratifica da parte del Comitato Esecutivo su materie specifiche riguardanti la singola Categoria, escludendo il caso di mancata copertura finanziaria, potrà essere convocata l'Assemblea su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti alla Categoria interessata. L'Assemblea avrà la facoltà di ratificare le decisioni con almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla specifica Categoria, indipendentemente dai voti totali espressi.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di Coordinamento in giudizio e nei confronti dei terzi, può promuovere azioni e resistere in giudizio; può nominare procuratori alle liti e procuratori speciali ad negotia.

Il Presidente del Centro di Coordinamento convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente:

- a) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, per approvazione da parte dello stesso Ministero;
- b) invia al Comitato di Vigilanza e Controllo il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
- c) comunica al Comitato di Vigilanza e di Controllo l'ingresso e l'eventuale esclusione di Consorziati;
- d) comunica preventivamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare approvante lo Statuto la decisione di inserire all'ordine

del giorno dell'Assemblea ipotesi di proroga della durata o di scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento;

e) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea ed i nominativi dei Consorziati esclusi dall'Assemblea per perdita dei requisiti di ammissione al Centro di Coordinamento.

In caso di assenza dichiarata o impedimento, eccezion fatta per le riunioni del Comitato Esecutivo, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal secondo componente del Esecutivo più anziano di età.

Il Presidente può dare le dimissioni dalla carica mantenendo la carica di membro del Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Comitati Operativi

1. Sono istituiti i seguenti 2 (due) Comitati Operativi:

a) Comitato Operativo pile ed accumulatori portatili

b) Comitato Operativo pile ed accumulatori industriali e per veicoli

con il compito di affiancare il Comitato Esecutivo, elaborando proposte, anche relative a modelli e linee guida che sono poi ratificate dal Comitato Esecutivo.

2. Ciascun Comitato Operativo è composto da tanti membri quanti sono i Consorziati aventi un numero di voti nella specifica Categoria uguale o superiore al 4% (quattro per cento), più 1 (uno) ulteriore membro eletto per consultazione scritta a maggioranza tra i Consorziati un numero di voti inferiore al 4% (quattro per cento) nella specifica categoria. L'Assemblea ratifica i membri dei due Comitati; detti membri durano in carica dodici mesi e vengono designati dai Consorziati che dispongono di diritto di voto nella Categoria per cui opera il Comitato.

A ciascun Comitato Operativo sono attribuiti 50.000 (cinquantamila) voti assegnati ai Consorziati, membri dello stesso, proporzionalmente all'immesso sul mercato. Le frazioni di voto vengono conteggiate nella misura che sarà individuata dal Regolamento.

In ogni Comitato Operativo ciascun membro esprime un voto il cui peso è proporzionale all'immesso sul mercato nella Categoria di cui è espressione quel Comitato Operativo.

Ciascun Consorziato può indicare un solo candidato in ogni Categoria nella quale ha diritto di voto.

Ciascun Consorziato può esprimere una sola preferenza in ogni Categoria nella quale ha diritto di voto.

Il quorum deliberativo all'interno di ciascun Comitato Operativo è pari ai quattro quinti dei voti totali della specifica Categoria.

Ciascun membro del Comitato Operativo partecipa alle votazioni utilizzando i voti attribuiti al Consorziato che rappresenta, più gli altri eventuali voti attribuiti ad altri Consorziati da cui abbia ricevuto delega.

3. Ciascun Comitato Operativo elabora e propone al Comitato Esecutivo:

a) il bilancio di previsione ed il piano di medio termine, limitatamente alla Categoria di appartenenza;

b) le linee guida relative al modello di finanziamento (art. 13, comma 2 del Decreto);

- c) i piani di spesa riguardanti le attività della relativa Categoria;
 - d) i criteri generali del modello di raccolta (capillarità, tipologia di punti di raccolta, servizi), di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) dello Statuto e le eventuali regole di assegnazione dei punti di raccolta a ciascun sistema di raccolta separata;
 - e) le specifiche tecniche e gli standard dei contenitori utilizzati dai sistemi di raccolta separata e/o smaltimento;
 - f) i processi di rendicontazione mensile da parte dei sistemi di raccolta separata e/o di trattamento e riciclaggio;
 - g) le modalità di accesso al servizio da parte dei titolari dei punti di raccolta;
 - h) i piani di comunicazione, assicurandone la copertura finanziaria;
 - i) Le iniziative per favorire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici
4. Per i membri dei Comitati Operativi non sono previsti né compensi né gettoni di presenza.

Articolo 15

Collegio dei Revisori e Società di Revisione

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, non facenti parte del personale dipendente del Centro di Coordinamento né dipendenti o amministratori dei Consorziati e sono nominati dall'Assemblea.

Un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Collegio dei Revisori provvederà alla nomina di un Presidente fra i propri membri, ove non nominato dall'Assemblea.

I suoi membri dureranno in carica tre esercizi e saranno rinnovabili. Ove vengano meno uno o più membri effettivi, i revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica; in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica.

Il revisore nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori ha le funzioni di controllo previste per le società per azioni dall'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita la revisione legale, qualora la stessa non sia demandata a una Società di Revisione.

I poteri e il funzionamento del Collegio dei Revisori sono disciplinati dagli articoli 2403 bis e seguenti del Codice Civile.

La nomina, i requisiti e i compiti dell'eventuale Società di Revisione sono disciplinati dall'articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Centro di Coordinamento avrà inizio l'1 gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere approvato

dall'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il bilancio consuntivo sarà costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa, secondo quanto disposto dall'art. 2615-bis del codice civile.

5. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per finanziare le attività consortili dell'esercizio successivo.

Articolo 17

Obblighi dei Consorziati

I Consorziati saranno tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

I Consorziati, altresì, saranno obbligati a:

- a) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Deontologico e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento;
- b) mantenere segrete e non divulgare notizie relative all'attività del Centro di Coordinamento la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Centro di Coordinamento stesso;
- c) sottoporsi ai controlli disposti dall'Assemblea ed effettuati da Società terze di revisione, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento;
- d) sottoporsi ai controlli disposti dagli organi competenti, anche su segnalazione dell'Assemblea, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- e) essere iscritti al Registro ed ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti;
- f) accettare e osservare le regole emanate dal Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 18

Controlli e sanzioni

L'Assemblea potrà richiedere, anche su segnalazione del Comitato Esecutivo, alle autorità competenti di attivare controlli sui Consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dal Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inadempimento agli obblighi consortili, l'Assemblea potrà applicare una sanzione anche pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

Il Regolamento individua le infrazioni e, per ciascuna di esse, le sanzioni applicabili, compresa l'esclusione dal Consorzio, e fissa le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 18-bis

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 19

Esclusione e recesso del Consorziato

1. L'Assemblea delibera l'esclusione dal Centro di Coordinamento qualora il Consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 6, sia venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Centro di Coordinamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione deve altresì essere segnalata al Comitato di Vigilanza e Controllo.

3. Tutte le situazioni debitorie maturate dal Consorziato durante la partecipazione al Centro di Coordinamento devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'esclusione ha effetto.

4. Il consorziato può richiedere, previa domanda scritta, che sia disposto il proprio recesso dal Consorzio dichiarando le ragioni addotte a sostegno di tale richiesta. Il Comitato Esecutivo, previa verifica di quanto dichiarato dal richiedente recedente, provvede ad escludere il socio medesimo dall'elenco dei consorziati. Il socio consorziato escluso o receduto deve comunque far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

Articolo 20

Liquidazione - Scioglimento

Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili

Articolo 21

Regolamento del Centro di Coordinamento

1. Oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Centro di Coordinamento è disciplinato dal Regolamento, che vincola tutti i Consorziati.

2. L'adozione e ogni modifica del Regolamento è comunicata al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Articolo 22

Codice deontologico

L'etica professionale dei Consorziati e le norme etiche a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea e sottoscritto da tutti i Consorziati.

Milano Viale Isonzo n. 14

il 13 Giugno 2019

F.to Giulio Rentocchini

F.to Not. Vilma Marsala

Certifico io sottoscritto dottor Vilma Marsala, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico in formato pdf/a composta di ventitre facciate di più fogli è conforme al documento originale analogico, firmato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, d. Igs. 7 marzo 2005 n 82.

Milano, 18 giugno 2019



Firmato
digitalmente da
VILMA MARSALA
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
MILANO:80052030154